

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 198/03

11870/15



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fabrizio FORTE - Presidente

Dott. M. Cristina GIANCOLA - Consigliere

Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.

dott. Maria ACIERNO - Consigliere

Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Pietro, n. 26, nello studio dell'avv. Daniela Jouvenal

Long; rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Tournier, giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

Divorzio.
Assegno all'ex coniuge
Attribuzione. Criteri

Cron. 4870

Rep. /

Reg.G.21959/2010

Ud. 11.12.2014

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

2133

2014

Elettivamente domiciliato in Roma, via Laura Mante-
gazza, n. 24, presso il sig. : rappre-
sentato e difeso dall'avv. Raffaele Gargano, giu-
sta procura speciale a margine del controricorso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Mila-
no n. 788, depositata in data 12 luglio 2010;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica in
data 11 dicembre 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Francesca Ceroni,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
p.q.r..

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza depositata in data 30 dicembre
2009 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione
degli effetti civili del matrimonio contratto da
e , rigettando la
domanda di assegno avanzata da quest'ultima.

1.1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Bari, pronunciando sull'impugnazione

proposta dalla , ha confermato la decisione di primo grado.

L'appellante aveva sostenuto che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado - in quanto impossidente e priva di lavoro, di mantenere detto tenore di vita, mentre il , che conviveva, nell'abitazione della stessa, con tale , dalla quale aveva anche avuto una figlia, si sarebbe collocato a riposo al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma avrebbe in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l'indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore a quella della , come dimostrato anche dal possesso e dal mantenimento di un'autovettura.

1.2 - La corte territoriale ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, né aveva adeguatamente dimostrato, al di là di mere asserzioni, la natura e gli emolumenti derivanti dalle attività lavorative che pur aveva ammesso di esercitare, sia pure in maniera saltuaria, mentre

Quanto alle dimissioni del . . . si è rilevato che costui aveva dimostrato di averle rassegnate all'indomani di una contestazione disciplinare e che, in ogni caso, aveva fornito la prova, con idonea documentazione, di essere disoccupato.

era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, mentre l'appellato aveva dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita di una figlia, sia per la perdita del lavoro.

Motivi della decisione

4

della l. n. 898 del 1970 e degli artt. 570 e 388 c.p., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma che non sarebbe stata la natura artificiosa della condizione del

, il quale avrebbe rassegnato le dimissioni dal proprio lavoro al solo scopo di sottrarsi agli obblighi nei confronti della ricorrente. Per altro verso si sarebbe dato credito alle risultanze anagrafiche, a fronte delle affermazioni della

circo la convivenza con altra donna del , il quale, pertanto, non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo.

2.1 - Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 155 e 156 cod. civ.; 4, 5 e 10 della l. n. 898 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio : la Corte di appello, confermando la decisione del Tribunale circa la cessazione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado, avrebbe violato il principio secondo cui tale assegno rimane valido fino alla pronuncia definitiva sul divorzio. In ogni caso fino a tale momento avrebbe dovuto es-

✓

sere corrisposto l'assegno disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale.

2.2 - La terza censura attiene alla violazione denunciata nel precedente motivo sotto il profilo dell'omessa considerazione del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, proprio delle famiglie con un solo reddito e prove di prole, cui si associava la sicurezza di una vita tranquilla e socialmente valida.

2.3 - Con l'ultimo mezzo gli stessi tempi vengono proposti sotto il profilo della violazione dell'obbligo di disporre accertamenti tramite la polizia tributaria.

3 - La prima, la terza e la quarta censura possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione, per essere inerenti al tema dell'attribuzione dell'assegno di divorzio.

Deve in primo luogo evidenziarsi un profilo di inammissibilità che attinge le suddette doglianze, in quanto, oltre ad essere criticata in maniera generica e assertiva la valutazione della corte territoriale circa la mancata dimostrazione del tenore di vita in precedenza mantenuto dai coniugi, non viene censurata in alcun modo la speculare questione, dotata di non minore rilevanza ai fini



dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, circa la mancata prova di una condizione deteriore della ricorrente ai fini del mantenimento, almeno in via tendenziale, di quel tenore di vita. Ed infatti la sentenza impugnata, sulla base della ammissioni della stessa , ha affermato che la stessa era dotata di capacità lavorativa, ponendo in evidenza la genericità delle doglianze circa il proprio stato. D'altra parte, risulta adeguatamente approfondita la posizione del , sia con riferimento alla perdita del lavoro e alle relative ragioni, sia in relazione agli obblighi inerenti al mantenimento di una figlia avuta da una nuova compagna (con congrui rilievi circa la mancata prova in merito alla coabitazione con quest'ultima).

3.1 - La sentenza impugnata appare, quindi, conforme ai principi affermati da questa Corte in merito ai criteri di attribuzione dell'assegno di divorzio, e resiste al complesso delle critiche, affatto generiche, mosse dalla ricorrente.

Infatti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costan-

✓
11

za di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611).

Nell'ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del ri-



chiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo.

Per poter determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764).

3.2 - In tale contesto, in cui assume rilievo centrale la nozione di "adeguatezza" (sulla quale cfr. Cass., 4 ottobre 2010, n. 20582), la corte territoriale ha posto in evidenza, fra l'altro, la totale carenza di elementi probatori inerenti all'impossibilità oggettiva in capo alla

di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un



tenore di vita analogo a quello mantenuto in co-
stanza di matrimonio, e, quindi, il mancato assol-
vimento del relativo onere (Cass., 3 novembre 2004,
n. 21080; Cass., 8 agosto 2003, n. 11975; Cass., 26
marzo 1994, n. 2982).

Tale motivazione non risulta adeguatamente censura-
ta, sostanziandosi le deduzioni della
nell'affermazione della sussistenza di un comples-
sivo ed esclusivo onere della prova a carico
dell'onerato.

3.3 - Alla luce delle superiori considerazioni, i
rilievi della ricorrente circa il mancato esercizio
dei poteri di accertamento in deroga al principio
dell'onere della prova non colgono nel segno, aven-
do questa Corte affermato che il giudice del meri-
to, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova
dell'insussistenza dei presupposti che condizionano
il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può di-
rettamente procedere al rigetto della relativa
istanza, anche senza aver prima disposto accerta-
menti d'ufficio attraverso la polizia tributaria
(che non possono assumere valenza "esplorativa":
Cass., 28 gennaio 2008, n. 2098), atteso che l'e-
sercizio del potere officioso di disporre, per il
detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni





inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

5 - In definitiva, il ricorso va rigettato, ricorrendo giusti motivi, attese le difficoltà di individuare la ripartizione dell'onere della prova in relazione alla complessità della vicenda, per la compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 11 dicembre 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente

